



ORDINANZA MUNICIPALE

concernente gli atterraggi esterni di elicotteri

Il Municipio di Riviera, richiamati:

- l'Ordinanza federale sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori dagli aerodromi (Ordinanza sugli atterraggi esterni, OAEs) e il relativo rapporto esplicativo;
- il Decreto esecutivo cantonale concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni;
- l'art. 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987 e l'art. 44 del Regolamento d'applicazione della legge organica comunale (RALOC) del 30 giugno 1987;
- ogni altra normativa applicabile in materia

ordina:

Art. 1 Scopo e campo di applicazione

La presente Ordinanza regola le competenze del Municipio in materia di atterraggi esterni di elicotteri in zone residenziali del territorio comunale, nonché l'uso delle aree di atterraggio messe a disposizione dal Comune, in modo da limitare l'inquinamento fonico e dell'aria connesso all'uso di questo mezzo di trasporto come pure per garantire la sicurezza e permettere il rispetto della quiete pubblica.

Art. 2 Definizioni

Per quanto riguarda le definizioni di atterraggio esterno, volo commerciale, volo a scopo di lavoro e zona residenziale, fa stato quanto prescritto dall'OAEs.

Art. 3 Modi di volare

¹Nel rispetto dell'art. 18 OAEs, le traiettorie e le manovre degli elicotteri dovranno essere effettuate in modo da evitare rumori inutili.

²In particolare dovranno essere scelti itinerari e quote di volo in modo da non arrecare eccessivo disturbo sui centri abitati, sulle sedi dell'Istituto scolastico comunale e altre strutture sensibili.

Art. 4 Atterraggi esterni in zone residenziali a scopo di lavoro

¹La compagnia che effettua il volo con atterraggio esterno deve richiedere un'autorizzazione alla Cancelleria comunale almeno 3 giorni lavorativi prima della data prevista, specificando, tramite formulario da compilare in tutti i suoi campi:

- il committente dei voli;
- lo scopo dei voli, indicando il genere di merci o persone che s'intende trasportare;
- il programma dei voli, indicando:
 - data e orario dei voli previsti;
 - luogo di carico e di scarico (ev. indicare coordinate);
 - numero delle rotazioni previste;
 - tipo di elicottero usato;

- l'eventuale necessità di provvedimenti di sicurezza riguardo al traffico stradale, ferroviario e delle funivie.

²Eventuali cambiamenti di programma dovranno essere tempestivamente annunciati per iscritto alla Cancelleria comunale.

³Gli atterraggi esterni necessari all'effettuazione di voli e operazioni di salvataggio, di polizia e di lotta contro gli incendi non sottostanno ad alcuna autorizzazione comunale.

Art. 5 Giorni e orari di volo

¹Per qualsiasi volo commerciale a scopo di lavoro con atterraggi esterni in zone residenziali, le imprese di trasporto sono vincolate al rispetto dei seguenti orari:

- da lunedì a venerdì: ore 07.00 - ore 12:00 / ore 13:00 - ore 19:00
- sabato: ore 09.00 – ore 12.00

²La domenica e nei giorni festivi legalmente riconosciuti non sono ammessi voli commerciali a scopo di lavoro con atterraggi esterni.

Art. 6 Area di atterraggio comunale di Osogna

¹Il Comune mette a disposizione l'area di atterraggio la mappale no. 712 RFD Riviera-Osogna quale basi di carico, scarico, rifornimento, e ne provvede alla sua manutenzione.

²L'area di atterraggio di Osogna può essere utilizzata esclusivamente per voli commerciali a scopo di lavoro e nei giorni e orari stabiliti dall'articolo 5 della presente Ordinanza.

³Le rotte da seguire per l'avvicinamento all'area di atterraggio comunale di Osogna sono definite negli allegati alla presente Ordinanza.

Art. 7 Tasse

¹Per il rilascio dell'autorizzazione di volo con atterraggio esterno è percepita una tassa di CHF. 50.00.

²Per l'esecuzione di lavori di interesse pubblico promossi dagli enti pubblici e/o parapubblici non viene prelevata alcuna tassa.

Art. 8 Responsabilità nei confronti di terzi

¹Il committente e/o la ditta che effettua il volo sono ritenuti responsabili per ogni e qualsiasi danno arrecato a terzi. Il committente, rispettivamente la ditta, non potrà fare rivalsa sul Comune se, per caso fortuito o a causa di terzi, non potranno esercitare i loro diritti o saranno altrimenti danneggiati.

²La ditta che effettua il volo dovrà quindi prendere tutte le misure necessarie per proteggere l'ambiente e le persone al suolo (avvisare i confinanti, sbarrare le vie d'accesso, segnalare il pericolo, ripristino delle aree comunali utilizzate).

³La ditta che effettua il volo deve informare i confinanti del mappale interessato indicando l'ubicazione precisa del cantiere (via e numero civico), la data e la fascia oraria in cui è previsto il volo.

Art. 9 Segnalazione di infrazioni

Le infrazioni alle Ordinanze e ai Decreti che disciplinano gli atterraggi con elicotteri sono trasmesse all'Ufficio federale dell'aviazione civile.

Art. 10 Reclami

¹Contro le decisioni dell'Amministrazione è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.

²Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 11 Provvedimenti amministrativi e sanzioni

Le infrazioni alle disposizioni della presente Ordinanza saranno punite con una multa fino a CHF 5'000.00. La procedura è disciplinata dagli artt. 145 e seguenti LOC. Nei casi di esigua gravità la pena può essere sostituita da un ammonimento.

Art. 12 Applicabilità di altre leggi

Per quanto non contemplato dalla presente Ordinanza si rinvia alle disposizioni federali e cantonali in materia.

Art. 13 Rimedi di diritto

Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di pubblicazione.

Art. 14 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore a partire dalla crescita in giudicato.

Per il Municipio

Il Sindaco  Il Segretario: 

C. Triulzi  P. Laube

Adottata con risoluzione municipale no. 344 del 23 aprile 2025

Pubblicata agli albi comunali dal 24 aprile al 27 maggio 2025

Riviera, 23 aprile 2025

Allegati:

- Piano rotte di avvicinamento all'area di atterraggio di Osogna

Allegato all'ordinanza

- Rotte di volo e d'avvicinamento all'area di atterraggio comunale di Osogna
- Ostacoli alla navigazione aerea

